



STATUTO UESPT

European Sport for All Union

STATUTO

Statuto della European Sport for All Union

Sommario

Parte I - Disposizioni Generali	2
Articolo 1 - Denominazione e Sede	2
Articolo 2 - Lingua Ufficiale	2
Articolo 3 - Scopi e Finalità	2
Articolo 4 - Oggetto Sociale e Attività di Interesse Generale	3
Articolo 5 - Patrimonio Minimo e Personalità Giuridica	4
Parte II - Diritti e Obblighi dei Membri	4
Articolo 6 - Categorie di Membership	4
Articolo 7 - Diritti dei Membri.....	5
Articolo 8 - Obblighi dei Membri	5
Articolo 9 - Sospensione ed Esclusione	5
Parte III - Organi dell'UESpT.....	6
Articolo 10 - Organi dell'Associazione.....	6
Articolo 11 - Assemblea Generale	6
Articolo 12 - Comitato Esecutivo	7
Articolo 13 - Presidente	7
Articolo 14 - Il Segretario	8
Articolo 15 - Il Tesoriere.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 16 - Collegio dei Revisori	9
Parte IV - Gestione Amministrativa e Finanziaria	9
Articolo 17 - Risorse Finanziarie.....	9
Articolo 18 - Bilancio e Rendicontazione.....	9
Articolo 19 - Utilizzo dei Fondi	10
Articolo 20 - Destinazione del Patrimonio in Caso di Scioglimento	10
Parte V - Conformità alla Normativa	10
Articolo 21 - Conformità al Codice del Terzo Settore e al RUNTS.....	10
Articolo 22 - Modifiche Statutarie.....	11
Articolo 23 - Disposizioni Finali.....	11
Firma e Approvazione	11

Parte I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Denominazione e Sede

1. L'organizzazione si denomina **Unione Europea per lo Sport per Tutti**, tradotto in inglese come "**European Union for Sport for All**" e in francese come "**Union Européenne du Sport pour Tous**", con acronimo **UESpT**.
2. L'UESpT è un'associazione di promozione sociale (APS) a carattere indeterminato, iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in conformità al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017).
3. L'UESpT ha sede legale principale in Italia. Il Comitato Esecutivo determina la città italiana dove porre la sede legale e si occupa della registrazione dell'ente presso le autorità competenti.
4. Può essere istituita una sede operativa presso altra ubicazione, a condizione che sia approvata dal Comitato Esecutivo e comunque in linea con la normativa italiana.
5. La sede può essere trasferita presso uno Stato europeo il cui Comitato Olimpico Nazionale sia parte integrante dell'European Olympic Committee, con voto favorevole di almeno i due terzi dei membri presenti all'Assemblea Generale Straordinaria convocata per questa specifica finalità.
6. La modifica della sede è sottoposta al rispetto delle procedure previste dal presente statuto e dalla normativa nazionale italiana applicabile agli Enti del Terzo Settore.

Articolo 2 - Lingua Ufficiale

1. Le lingue ufficiali della UESpT sono l'italiano e l'inglese. La comunicazione ufficiale, i verbali delle riunioni e la documentazione amministrativa fondamentale devono essere redatti in entrambe le lingue.
2. In caso di contestazioni, disaccordi o controversie riguardanti traduzioni o interpretazioni dei testi ufficiali, il testo prevalente è quello in **italiano**.
3. I documenti straordinari, quali comunicazioni ufficiali o convocazioni, possono essere integrati con ulteriori lingue rappresentative dei Paesi membri, a discrezione del Comitato Esecutivo.
4. Presso le riunioni degli organi dell'UESpT potranno essere utilizzate lingue diverse da quelle ufficiali qualora concordato dai presenti o dal Comitato Esecutivo.

Articolo 3 - Scopi e Finalità

1. L'UESpT è la Confederazione Europea Ufficiale per i membri individuali e i membri nazionali europei della FISpT (International Sport for All Federation). L'UESpT rappresenta e tutela gli interessi di tutti i membri europei della FISpT.
2. **Definizioni:**
 - Sono definiti **Membri Europei** i soggetti che posseggono nazionalità di uno Stato europeo o le organizzazioni registrate e riconosciute in un paese europeo.
 - Per **Europa** si intendono tutti i Paesi il cui Comitato Olimpico Nazionale è aderente all'European Olympic Committee, secondo la definizione internazionalmente riconosciuta.

3. L'UESpT segue gli indirizzi, le direttive e i principi della FISpT, rispettando pienamente gli statuti della Federazione Internazionale, e ne rappresenta ufficialmente i membri europei nelle questioni di rilevanza continentale e internazionale.
4. **Natura e Valori Fondamentali:**
 - L'UESpT è un'associazione **apolitica** e **aconfessionale**, guidata dai principi di democrazia, uguaglianza e inclusione.
 - L'UESpT esclude ogni forma di discriminazione, indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dall'origine nazionale, dalla religione, dalle convinzioni personali, dall'età, dalla disabilità, dall'opinione politica o da qualsiasi altra caratteristica personale.
 - L'UESpT è un'organizzazione **senza scopo di lucro**, persegue finalità di pubblica utilità e di interesse generale, e aderisce espressamente ai principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
 - La durata dell'UESpT è **illimitata**.
5. L'UESpT è costituita come **Ente del Terzo Settore** ed iscritta nel RUNTS nella categoria di **Associazione di Promozione Sociale (APS)**, in conformità alla normativa nazionale italiana vigente.

Articolo 4 - Oggetto Sociale e Attività di Interesse Generale

1. L'oggetto sociale dell'UESpT è la promozione dello "Sport per Tutti" ("Sport for All") e della "Cultura Attraverso lo Sport" ("Culture Through Sport"), secondo le linee guida della FISpT.
2. L'UESpT persegue le seguenti attività di interesse generale:
 - a) Promuovere, in collaborazione con le istituzioni dell'Unione Europea e in conformità alle loro direttive, iniziative volte alla formazione e al rafforzamento dell'identità dei cittadini europei, valorizzando le diverse identità culturali che caratterizzano i popoli dell'Unione Europea;
 - b) Favorire lo sviluppo dell'educazione nonché la crescita materiale, morale, intellettuale e spirituale dei cittadini europei, promuovendo percorsi e iniziative educative differenziate in base all'età e alle capacità. L'accesso alle attività è garantito a tutti i cittadini e in particolare alle persone con disabilità, attraverso programmi educativi adattati alle competenze e ai bisogni specifici di ciascuno, assicurando la più ampia partecipazione collettiva;
 - c) Favorire la cooperazione tra scuole, istituti educativi e organizzazioni sportive al fine di integrare la pratica sportiva nell'insegnamento in modo strutturato e sostenibile, garantendo il riconoscimento dello sport come strumento per il raggiungimento degli obiettivi dei percorsi formativi;
 - d) Promuovere un'educazione ai valori di libertà, comprensione, tolleranza, lealtà, rispetto e solidarietà, al fine di sviluppare un atteggiamento orientato a un comportamento educativo che rispetti l'identità culturale di ciascuno;
 - e) Incoraggiare lo sviluppo di una consapevolezza europea basata sui principi di libertà e dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata su convinzioni politiche, religiose, economiche o sociali;

f) Promuovere, attraverso l'interazione e il lavoro di squadra, i valori di solidarietà, tolleranza e mutua comprensione in diverse situazioni, favorendo lo sviluppo di comportamenti cooperativi e l'adozione di uno stile di vita ispirato al migliore utilizzo possibile dell'energia fisica e spirituale, al fine di una crescita e progresso comune, in armonia e mutuo scambio;

g) Creare partnership efficaci e durature con diverse istituzioni quali media, scuole, associazioni di volontariato, imprese, enti pubblici e locali, al fine di diffondere l'azione educativa attraverso discipline sportive, arti e professioni;

h) Favorire la cooperazione tra istituti educativi, organizzazioni sportive e pubbliche autorità per la creazione di percorsi educativi rispondenti ai bisogni dell'istruzione non formale, garantendo uno scambio di miglioramenti pratici tra i membri dei Paesi partecipanti;

i) Sviluppare procedure e strumenti per facilitare l'identificazione, la creazione, l'autorizzazione e la qualità degli operatori nei settori dell'arte, dei mestieri, delle professioni e delle discipline sportive, al fine di promuovere il riconoscimento reciproco tra organizzazioni nazionali degli Stati europei, garantendo una migliore circolazione di persone, beni e servizi. Organizzare corsi di formazione e aggiornamento per operatori dello Sport per Tutti; creare le condizioni più favorevoli affinché possano svolgere il loro compito; promuovere il programma "Leader without Frontiers". Favorire lo sviluppo professionale dei lavoratori nei settori dell'arte, professioni e discipline sportive, promuovendo attività destinate ad armonizzare i compiti che le caratterizzano con le richieste della politica dell'Unione Europea;

j) Stabilire un collegamento tra organizzazioni e individui interessati agli scopi dell'UESpT, promuovendo la partecipazione attiva e consapevole di tutti i componenti della comunità.

Articolo 5 - Patrimonio Minimo e Personalità Giuridica

1. L'UESpT è costituita come ente collettivo senza personalità giuridica iniziale.
2. Il patrimonio iniziale è costituito dalle quote di adesione, dalle donazioni e da altri beni conferiti dai fondatori e dagli aderenti.
3. Con l'iscrizione al RUNTS, l'UESpT acquisisce la personalità giuridica e diviene pienamente atto a stare in giudizio, ad acquistare e alienare beni, e ad esercitare pienamente i diritti e le obbligazioni previsti dalla legge.

Parte II - Diritti e Obblighi dei Membri

Articolo 6 - Categorie di Membership

1. L'UESpT è aperta a:
 - a) **Membri Individuali:** persone fisiche con nazionalità europea che aderiscono agli scopi dell'UESpT e sottoscrivono il presente statuto e che sono Membri Individuali di FISpT;
 - b) **Membri Nazionali:** organizzazioni, associazioni, federazioni sportive nazionali europee e altri enti rappresentativi dei Paesi europei che aderiscono agli scopi dell'UESpT e che sono Membri Nazionali di FISpT;

c) **Membri Associati:** enti, organizzazioni, istituzioni o persone fisiche interessate a supportare le attività dell'UESpT pur non essendo titolari di diritti deliberativi e non avendo l'obbligo di essere riconosciuti / essere membri della FISpT.

2. L'ammissione è subordinata al rispetto dei seguenti criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite:
 - Sottoscrizione del presente statuto;
 - Versamento della quota associativa nella misura determinata dall'Assemblea Generale;
 - Conferma dell'impegno al perseguimento degli scopi dell'UESpT;
 - Assenza di conflitti di interesse rilevanti con i compiti dell'UESpT.

Articolo 7 - Diritti dei Membri

1. I membri hanno diritto a:
 - Partecipare alle Assemblee Generali con diritto di voto ad esclusione dei membri associati che sono osservatori senza diritto di voto;
 - Ricevere comunicazioni e informazioni sulle attività dell'UESpT;
 - Proporre iniziative e progetti in coerenza con gli scopi dell'UESpT;
 - Usufruire dei benefici derivanti dall'appartenenza all'UESpT.
2. I diritti sono esercitabili a condizione che il membro sia in regola con il versamento delle quote associative e non sia soggetto a sanzioni disciplinari.

Articolo 8 - Obblighi dei Membri

1. I membri devono:
 - Versare regolarmente le quote associative secondo le modalità e i tempi stabiliti;
 - Rispettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'UESpT;
 - Astenersi da comportamenti contrari ai valori e agli scopi dell'UESpT;
 - Mantenere la riservatezza su informazioni riservate;
 - Contribuire attivamente al perseguimento degli scopi dell'UESpT secondo le proprie possibilità.
2. L'inadempimento degli obblighi può costituire motivo di sospensione o esclusione dalla membership, secondo le procedure disciplinari previste dal presente statuto.

Articolo 9 - Sospensione ed Esclusione

1. Un membro può essere sospeso o escluso dall'UESpT in caso di:
 - Grave violazione del presente statuto;
 - Comportamenti discriminatori o contrari ai valori fondamentali dell'UESpT;
 - Mancato versamento delle quote associative per più di due anni consecutivi;
 - Atti lesivi della reputazione o degli interessi dell'UESpT;
 - Aver perso i requisiti per la propria classe di riconoscimento.

2. La sospensione o esclusione è deliberata dall'Assemblea Generale, previa comunicazione ufficiale al membro e concessione della possibilità di esprimere le proprie difese.
3. Il membro escluso ha diritto di ricorso al Comitato Esecutivo entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione.

Parte III - Organi dell'UESpT

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'UESpT sono:
 - a) L'Assemblea Generale;
 - b) Il Comitato Esecutivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Collegio dei Revisori (ove richiesto dalla normativa applicabile).

Articolo 11 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'UESpT ed è composta da tutti i membri iscritti e in regola con i pagamenti.
2. L'Assemblea Generale è competente per:
 - Eleggere e revocare i membri del Comitato Esecutivo;
 - Approvare e modificare il presente statuto;
 - Approvare i rendiconti e i bilanci annuali;
 - Determinare le linee strategiche dell'UESpT;
 - Deliberare su questioni di straordinaria importanza;
 - Deliberare sull'ammissione, sospensione e esclusione dei membri;
 - Decidere sulla trasferimento della sede;
 - Deliberare lo scioglimento dell'UESpT e la destinazione del patrimonio residuo.
3. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, convocata dal Presidente. Sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente o a richiesta di almeno un quinto dei membri.
4. La convocazione avviene almeno 15 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, e-mail certificata o tramite i canali ufficiali dell'UESpT, indicando l'ordine del giorno.
5. L'Assemblea Generale è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza dei membri aventi diritto. In caso di prima convocazione priva del numero legale, si procede a seconda convocazione dopo almeno 7 giorni, senza obbligo di raggiungimento del quorum.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto disposto per le modifiche statutarie e le decisioni di straordinaria importanza, che richiedono i due terzi dei presenti.
7. I lavori dell'Assemblea Generale sono verbalizzati e il verbale è sottoscritto dal Presidente e da almeno un altro membro del Comitato Esecutivo.

8. L'Assemblea Generale si riunisce preferibilmente in presenza fisica, salvo eccezioni documentate, in cui può riunirsi anche mediante videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la partecipazione effettiva.

Articolo 12 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo di gestione e rappresentanza dell'UESpT ed è composto da almeno 5 e non più di 13 membri, eletti dall'Assemblea Generale.
2. Il Comitato Esecutivo comprende:
 - Un Presidente;
 - Un Vicepresidente;
 - Un Segretario;
 - Ulteriori membri se previsto dall'elezione.
3. Il mandato dei membri del Comitato Esecutivo è di 4 anni. La rielezione è ammessa.
4. Il Comitato Esecutivo:
 - Esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
 - Amministra il patrimonio dell'UESpT;
 - Gestisce le attività ordinarie dell'organizzazione;
 - Nomina i rappresentanti presso la FISpT e altri organismi internazionali;
 - Approva i programmi e i progetti annuali;
 - Decide sulla apertura e gestione di sedi operative;
 - Nomina eventuali dipendenti e collaboratori;
 - Gestisce il bilancio e la rendicontazione finanziaria;
 - Convoca l'Assemblea Generale.
5. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno 4 volte all'anno o quando convocato dal Presidente. Le convocazioni avvengono con almeno 7 giorni di preavviso, salvo urgenze.
6. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Il quorum è costituito dalla presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
7. I lavori del Comitato Esecutivo sono verbalizzati. I verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
8. Il Comitato Esecutivo è depositario dell'atto costitutivo, dello statuto e di tutta la documentazione ufficiale dell'UESpT.
9. I membri del Comitato Esecutivo non percepiscono compenso per l'esercizio delle funzioni, fatte salve le eventuali rimborso spese effettivamente sostenute per conto dell'UESpT, previa presentazione di documentazione idonea.

Articolo 13 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'UESpT, ne presiede gli organi collegiali, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni e sottoscrive gli atti dell'UESpT.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale tra i membri del Comitato Esecutivo per un mandato di 4 anni.
3. Il Presidente:
 - Rappresenta l'UESpT verso terzi, l'Amministrazione Pubblica, le istituzioni internazionali e la FISpT;
 - Sottoscrive tutti i documenti ufficiali dell'UESpT;
 - Autorizza la spesa e i movimenti di cassa entro i limiti stabiliti dal Comitato Esecutivo;
 - Nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - Convoca l'Assemblea Generale e il Comitato Esecutivo.
4. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente assume temporaneamente le funzioni fino alla convocazione di una Assemblea Generale straordinaria per l'elezione di un nuovo Presidente.

Articolo 14 – Il Segretario

1. Il Segretario è responsabile della gestione amministrativa e documentale dell'Unione Europea per lo Sport per Tutti (UESpT). Il Segretario svolge i seguenti compiti:
 - Redige e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo;
 - Cura la tenuta e l'aggiornamento degli archivi ufficiali, della corrispondenza, dei registri dei membri e della documentazione societaria;
 - Assicura la corretta convocazione delle riunioni, trasmettendo ai membri le comunicazioni ufficiali previste dallo statuto;
 - Coadiuvare il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni degli organi associativi e si occupa della trasmissione degli atti agli uffici competenti, inclusi quelli richiesti per l'iscrizione e la gestione presso il RUNTS;
 - Sovrintende al rispetto delle scadenze amministrative, alla gestione degli adempimenti burocratici e alla redazione e deposito dei documenti ufficiali;
 - Può essere delegato dal Presidente a svolgere ulteriori compiti amministrativi o di rappresentanza.
2. Il Segretario resta in carica per la durata del mandato del Comitato Esecutivo e può essere rieletto. Il Segretario può essere sostituito in caso di impedimento temporaneo o definitivo dall'Assemblea Generale.
3. Il Segretario è responsabile della gestione finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Unione Europea per lo Sport per Tutti (UESpT). Il Segretario svolge i seguenti compiti:
 - Amministra le risorse finanziarie e il patrimonio dell'associazione, tenendo la contabilità regolare delle entrate e delle uscite secondo le disposizioni di legge e dello statuto;
 - Redige il bilancio annuale e i rendiconti da sottoporre al Comitato Esecutivo e all'Assemblea Generale per l'approvazione;
 - Cura la gestione dei fondi associativi, dei conti correnti bancari e delle procedure di versamento delle quote, donazioni e altri contributi;

- Provvede alla corretta documentazione delle operazioni finanziarie, assicurando la trasparenza e la tracciabilità delle attività economiche dell'associazione;
- Sovrintende, in collaborazione con il Collegio dei Revisori se presente, alle procedure di controllo e verifica interna;
- Segnala tempestivamente al Comitato Esecutivo eventuali problemi finanziari, rischi patrimoniali o necessità di adeguamento delle direttive amministrative;
- Collabora con gli altri organi dell'UESpT per il raggiungimento degli scopi associativi, nel rispetto dei principi di economicità, legalità e responsabilità.

Articolo 15 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea Generale ove richiesto dalla normativa applicabile o su richiesta di almeno un quinto dei membri.
2. Il Collegio dei Revisori, composto da almeno 3 membri, ha il compito di:
 - Verificare la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'UESpT;
 - Controllare l'osservanza del presente statuto e della normativa vigente;
 - Esaminare i bilanci e i rendiconti annuali prima della loro approvazione;
 - Formulare pareri e raccomandazioni al Comitato Esecutivo e all'Assemblea Generale;
 - Redigere una relazione annuale sulla attività di controllo svolta.
3. I componenti del Collegio dei Revisori non possono ricoprire altre cariche nell'UESpT e sono indipendenti.

Parte IV - Gestione Amministrativa e Finanziaria

Articolo 16 - Risorse Finanziarie

1. Le risorse finanziarie dell'UESpT provengono da:
 - Quote associative versate dai membri;
 - Donazioni e eredità;
 - Finanziamenti da enti pubblici e privati;
 - Ricavi da iniziative, corsi, convegni e attività diverse;
 - Contributi della FISpT;
 - Altre risorse lecite e coerenti con gli scopi dell'UESpT.
2. Tutte le risorse devono essere gestite in modo trasparente, secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia, in conformità alla normativa applicabile.
3. Il patrimonio è inalienabile e vincolato al perseguimento degli scopi di pubblica utilità stabiliti dal presente statuto.

Articolo 17 - Bilancio e Rendicontazione

1. L'UESpT redige annualmente un bilancio di esercizio o un rendiconto per cassa, secondo i criteri previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa nazionale italiana applicabile.

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
3. Il bilancio e i rendiconti sono depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità previste dalla piattaforma telematica del Registro.
4. L'UESpT, qualora superi i ricavi previsti dalla normativa, dovrà redigere anche il bilancio sociale, documentando le attività di interesse generale realizzate.
5. Il bilancio è approvato dall'Assemblea Generale e, ove richiesto, sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori.

Articolo 18 - Utilizzo dei Fondi

1. I fondi dell'UESpT sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei scopi di pubblica utilità stabiliti dal presente statuto.
2. È vietato:
 - La distribuzione di avanzi di bilancio, profitti o patrimonio tra i membri;
 - L'utilizzo del patrimonio per finalità diverse da quelle statutarie;
 - La remunerazione dei membri per la loro qualità di aderenti o per l'attività di governo.
3. Qualora si determinino avanzi di bilancio, essi sono reinvestiti nel perseguimento degli scopi dell'UESpT.

Articolo 19 - Destinazione del Patrimonio in Caso di Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'UESpT, deliberato dall'Assemblea Generale a maggioranza qualificata (almeno due terzi), il patrimonio residuo, dopo il pagamento dei debiti, non potrà essere distribuito tra i membri.
2. Il patrimonio sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea Generale, a organismi di pubblica utilità, enti del Terzo Settore, enti pubblici o a programmi di interesse generale coerenti con gli scopi dell'UESpT, preferibilmente in favore della FISpT o di organizzazioni affiliate.
3. La devoluzione deve essere registrata e notificata al RUNTS secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Parte V - Conformità alla Normativa

Articolo 20 - Conformità al Codice del Terzo Settore e al RUNTS

1. L'UESpT opera in conformità al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle disposizioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. L'UESpT è classificata come **Associazione di Promozione Sociale (APS)** ed è iscritta nella relativa sezione del RUNTS.
3. L'UESpT è tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza, rendicontazione e comunicazione previsti dalla normativa vigente, inclusi:
 - La registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto presso gli uffici competenti;
 - L'iscrizione al RUNTS;

- La comunicazione telematica dei dati relativi ad amministratori, volontari e dipendenti;
- Il deposito annuale del bilancio e dei rendiconti presso il RUNTS;
- La comunicazione di eventuali modifiche statutarie o organizzative.

Articolo 21 - Modifiche Statutarie

1. Il presente statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Generale, riunita in seduta straordinaria, con voto favorevole di almeno i due terzi dei membri presenti.
2. Qualsiasi modifica statutaria deve essere comunicata al RUNTS entro 30 giorni dalla deliberazione, secondo le modalità previste dalla piattaforma telematica.
3. Le modifiche statutarie diventano efficaci solo dopo l'approvazione da parte dell'ufficio del RUNTS competente.

Articolo 22 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, della normativa nazionale italiana sull'associazione e delle norme di diritto comune.
2. Controversie tra i membri o tra i membri e l'UESpT, relative all'interpretazione o all'applicazione del presente statuto, sono risolte innanzitutto mediante tentativo di conciliazione informale. Qualora il tentativo non abbia esito, le controversie sono risolte secondo la legge italiana.
3. L'UESpT adotta un codice etico che precisa ulteriormente i principi di trasparenza, correttezza e responsabilità sociale, allegato al presente statuto come Appendice A.
4. L'UESpT assicura il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali dei suoi membri in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alle leggi nazionali di protezione dei dati.
5. Tutti gli atti, i documenti e gli archivi dell'UESpT sono conservati presso la sede legale e sono disponibili per la consultazione secondo le modalità previste dalla legge.

Firma e Approvazione

Questo Statuto entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea Generale Costitutiva della Unione Europea per lo Sport per Tutti (UESpT) e dalla conseguente iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il presente statuto è redatto in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) e alle relative normative di attuazione, specificamente per le Associazioni di Promozione Sociale.